

**Circol@re nr. 17 del 13 dicembre 2024**

# **ADOZIONE DEL SISTEMA RENTRI SI PARTE DAL 15 DICEMBRE**

**a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale**

**Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.**

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI

Il Senato ha respinto le proposte di modifica al calendario per l'**adozione del sistema RENTRI**, confermando le date chiave:

- **apertura delle iscrizioni il 15 dicembre 2024;**
- **avvio operativo il 13 febbraio 2025.**

Nonostante le **richieste di rinvio** pervenute da associazioni e imprese, il Governo ha voluto mantenere il cronoprogramma per evitare **sanzioni europee**.

Il timing per l'adozione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI rimane, quindi, **invariato**. La richiesta di estendere fino al 13 giugno 2025 la chiusura della prima tranche di iscrizione e la data di avvio operativo del sistema, attualmente fissata al 13 febbraio 2025, è stata respinta.

È improbabile che il cronoprogramma subisca ulteriori modifiche, anche per le richieste di Bruxelles. **Il termine perentorio rimane il 13 febbraio 2025**, quando si chiuderanno le iscrizioni per le imprese **con più di 50 dipendenti** e le **aziende di gestione dei rifiuti**. Da quella data, queste imprese dovranno tenere il **registro di carico e scarico in formato digitale e inviare i dati al RENTRI** entro la fine del mese successivo. Tutte le imprese soggette all'obbligo di tracciabilità dei rifiuti dovranno adottare i nuovi modelli di registri e formulari.

Vediamo nel dettaglio chi sono i **soggetti obbligati RENTRI** e chi, invece, è **esonerato** ma può comunque utilizzare il sistema.

## **I soggetti obbligati RENTRI**

Il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI sono:

1. **Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.** Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
2. **Produttori di rifiuti pericolosi.** Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
3. **Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.** Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.

4. **Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione.** Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
5. **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.** Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
6. **Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.** L'obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
  - Lavorazioni industriali e artigianali;
  - Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  - Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
7. **Imprenditori agricoli** che producono rifiuti pericolosi o che hanno **un volume di affari superiore a 8.000 euro**. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l'azienda supera una certa soglia di fatturato, l'iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

### **Obblighi per la Categoria 2 bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)**

Le imprese e gli enti iscritti alla **Categoria 2-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che **trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all'iscrizione al **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)**.

Questa categoria comprende, ad esempio, **aziende edili** o **concessionari auto** che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.

Secondo l'articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis **devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati in quanto Produttori**, rispettando le tempistiche previste dall'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

L'iscrizione come **Trasportatori di propri rifiuti** non implica automaticamente l'obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore. Un caso particolare riguarda le **attività di stoccaggio D15 o R13**. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un'attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all'iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

Schematizziamo gli **obblighi RENTRI** per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.

- **Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI:** le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l'attività di trasporto nell'ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l'obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
- **Compilazione dei FIR:** se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione "incaricati" del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
- **Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti:** le imprese della Categoria 2-bis con più di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di "Produttore" e "Trasportatore" nel Registro Digitale.
- **Compilazione del MUD:** i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l'iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall'articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.

## Obblighi per la Categoria 3 bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)

Gli iscritti alla **Categoria 3-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) comprendono principalmente **distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**, che si occupano anche della **gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature (RAEE)**.

Per i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis ANGA, l'obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dal tipo di attività svolta e dal rispetto delle **modalità semplificate** previste dalla normativa. Coloro che operano secondo le modalità semplificate definite dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono **esonerati** dall'iscrizione al RENTRI.

Se i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis svolgono attività di **gestione dei RAEE** al di fuori delle modalità semplificate indicate dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, **diventano soggetti agli obblighi** generali di iscrizione al RENTRI. In questi casi, i distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica devono rispettare le stesse regole previste per i Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.

### Aggiornamento 12 dicembre 2024

*Con l'entrata in vigore della **Legge 14 novembre 2024 n. 166**, è stata disposta l'**abrogazione della categoria 3 bis** dall'Albo nazionale gestori ambientali. Di conseguenza, per i soggetti precedentemente iscritti a questa categoria (si veda sotto) sono apportate delle integrazioni alle istruzioni di compilazione di Registro e FIR, che eliminano l'obbligo di compilare i campi relativi al numero di iscrizione all'Albo.*

## Obblighi per Attività Agricole ed Estrattive

Gli **imprenditori agricoli**, come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, e i **gestori di attività estrattive**, sono soggetti a specifici obblighi di iscrizione al RENTRI solo **se producono rifiuti pericolosi**. Le tempistiche di iscrizione sono determinate dal numero di dipendenti dell'attività:

- per **più di 50 dipendenti** scadenza di iscrizione al **13 febbraio 2025**,
- e **tra 10 e 50 dipendenti** scadenza di iscrizione **14 agosto 2025**.

Le attività agricole ed estrattive che non producono rifiuti pericolosi sono **esonerate** dall'iscrizione al RENTRI.

Per quanto riguarda la gestione dei **Registri di Carico e Scarico**, quindi, gli imprenditori agricoli e le attività estrattive con più di 50 dipendenti devono usare il **formato digitale** per i rifiuti pericolosi a partire dal 13 febbraio 2025. Negli altri casi questo sarà necessario a partire dalla data di iscrizione a RENTRI.

La **trasmissione dei dati al RENTRI** deve avvenire con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo all'annotazione. Tuttavia, chi utilizza **modalità alternative** previste dall'articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (per esempio, documenti di conferimento a gestori pubblici o circuiti organizzati convenzionati), è esonerato dalla digitalizzazione e dalla trasmissione dei dati al RENTRI.

Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi devono gestire il **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)** seguendo obblighi specifici. A partire dal 13 febbraio 2025, sono tenuti a **vidimare digitalmente il FIR** cartaceo e possono compilarlo manualmente, tramite i propri sistemi gestionali, o utilizzando i servizi di supporto forniti dal RENTRI. Dal 13 febbraio 2026, invece, il FIR dovrà essere emesso obbligatoriamente in **formato digitale**.

Le imprese agricole che non emettono il FIR, ma utilizzano un **documento di conferimento** per affidare i propri rifiuti al gestore pubblico o a circuiti organizzati convenzionati, non sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI.

## Attività commerciali e iscrizione al RENTRI

---

Le **attività industriali e artigianali**, come quelle svolte da aziende metalmeccaniche, laboratori di analisi, autofficine, idraulici e imprese edili, sono tenute all'iscrizione al RENTRI in funzione del numero di dipendenti e del tipo di rifiuti prodotti.

Se l'attività è svolta in forma diversa da quella d'impresa, come nel caso di un **idraulico indipendente**, l'iscrizione non è necessaria.

Allo stesso modo, un **laboratorio di analisi** o un'**autofficina** sono tenuti a iscriversi al RENTRI solo se producono **rifiuti pericolosi**.

Anche le attività del **settore terziario** come le **banche**, le **palestre**, gli **istituti superiori con indirizzo chimico** e le **società di logistica** sono tenute all'iscrizione al RENTRI se producono **rifiuti pericolosi**. Le tempistiche di iscrizione seguono quanto stabilito dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59.

Specifichiamo inoltre che **attività commerciali** come i **rivenditori di beni di consumo**, sono ugualmente soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei Registri di Carico e Scarico **solo per i rifiuti pericolosi da esse prodotti**. Questo riguarda anche le attività di **servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio e agenzie di viaggio, e attività commerciali alimentari**.

L'obbligo di iscrizione al RENTRI è previsto anche per i **professionisti medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi**, con l'iscrizione da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Per i **Registri Cronologici di Carico e Scarico**, se i soggetti adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative previste dall'articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, dovranno trasmettere i dati al RENTRI.

Per i **rifiuti non pericolosi**, è sufficiente la **compilazione** e la **vidimazione del FIR tramite RENTRI** a partire **dal 13 febbraio 2025**.

## Obblighi per i Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02

---

**Parrucchieri, estetisti e tatuatori** sono tenuti all'iscrizione al RENTRI come **Produttori Iniziali di rifiuti**, qualora producano **rifiuti pericolosi**.

Per questi soggetti, che svolgono le attività corrispondenti ai codici ATECO 96.02.01 (**servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere**), 96.02.02 (**servizi degli istituti di bellezza**), 96.02.03 (**servizi di manicure e pedicure**), e 96.09.02 (**attività di tatuaggio e piercing**), l'iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in base al numero di dipendenti.

In caso di tenuta di **Registro Cronologico di Carico e Scarico** ai sensi dell'articolo 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, parrucchieri, estetisti e tatuatori sono obbligati alla sua tenuta in **formato digitale** e alla trasmissione dei dati relativi al RENTRI.

**Per i rifiuti non pericolosi**, non devono iscriversi al RENTRI, ma sono comunque tenuti a **vidimare digitalmente il FIR** cartaceo dal 13 febbraio 2025.

## Reti fognarie e iscrizione al RENTRI

---

I soggetti che svolgono l'attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** devono iscriversi al RENTRI **sia come Trasportatori di rifiuti sia come Produttori di rifiuti**, a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, continuano a utilizzare il Modello Unico di cui all'articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006, che viene vidimato tramite l'applicazione VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025, per il trasporto da deposito temporaneo a impianto di destino, dovrà essere utilizzato il **Nuovo Modello di FIR**.

## Centri di raccolta e iscrizione al RENTRI

---

**Le cooperative** che si occupano di **ritiro e smaltimento dei rifiuti** e i **gestori dei centri di raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/2006, sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta, il **Registro di Carico e Scarico** deve essere in **formato digitale** e i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. Dal 13 febbraio 2026, i gestori dei centri di raccolta devono emettere il **FIR in formato digitale** e trasmettere i dati entro dieci giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

**Per i rifiuti non pericolosi**, dal 13 febbraio 2025, i gestori dei centri di raccolta devono **vidimare digitalmente il FIR cartaceo** attraverso il portale RENTRI e **compilarlo utilizzando i sistemi gestionali** o i servizi di supporto del RENTRI.

## Obblighi per i Cantieri

---

I soggetti che svolgono attività di **costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni** sono tenuti all'iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

In particolare, l'obbligo riguarda anche i **cantieri attivi come Unità Locali** che producono rifiuti pericolosi.

L'iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Se i cantieri producono solo **rifiuti non pericolosi**, non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il **Formulario di Identificazione del rifiuto** cartaceo e **vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI**.

## I soggetti esonerati dal RENTRI

---

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I **soggetti esonerati** dall'obbligo di iscrizione includono:

1. **Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.** Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all'iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
2. **Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni,** indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
3. **Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d'affari inferiore a 8.000 euro.** Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l'obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
4. **Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc.,** (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l'iscrizione al RENTRI è facoltativa.
5. **Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.** Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all'iscrizione al RENTRI.
6. **Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa** (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall'obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Ricordiamo che, come riportato dettagliatamente sopra, **gli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nella **categoria 3bis**, quando svolgono le attività di **gestione RAEE** in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, **NON sono soggetti agli obblighi** del RENTRI.

## Obblighi e sanzioni

---

L'omessa o irregolare iscrizione al RENTRI prevede la **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro** per i rifiuti non pericolosi e **da 1.000 a 3.000 euro** per i pericolosi.

Le sanzioni **si riducono a un terzo** per l'iscrizione al Registro **entro 60 giorni dalla scadenza** del termine previsto (art. 258, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006).

Il primo gruppo di soggetti che si iscrivono deve versare un **diritto di segreteria pari a 10 euro** per ogni unità locale e un **contributo annuale pari a 100 euro per il primo anno e per ogni unità locale** (60 euro negli anni successivi ed entro il 30 aprile di ogni anno) e comprende:

- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- operatori che svolgono attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti delegati di cui all' art. 18, D.M. n. 59/2023 cioè associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, o il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all' [art. 183, comma 1, lettera pp](#)), del D.Lgs. n. 152/2006.

### **I soggetti che possono adempiere agli obblighi del RENTRI**

I Produttori Iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del RENTRI **direttamente o tramite delega**. I Soggetti Delegati autorizzati a gestire gli adempimenti sono:

1. **Associazioni imprenditoriali rappresentative** sul piano nazionale (ad es. CNA, Confcommercio, Unioncamere, ...);
2. **Società di servizi** di emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali rappresentative;
3. **Gestori del servizio di raccolta**, ovvero gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
4. **Circuiti organizzati di raccolta**, conformemente a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 152/2006.

Questi soggetti sono incaricati di adempiere a diverse attività operative legate alla tracciabilità dei rifiuti, tra cui la gestione del **Registro Cronologico di Carico e Scarico** e la **trasmissione dei Formolari** per conto del produttore al RENTRI.

**I Consulenti Ambientali non possono agire come Soggetti Delegati**, allo stesso modo una società privata che svolge attività di consulenza non può operare come Soggetto Delegato.

Inoltre, uno studio di consulenza ambientale non può iscrivere direttamente i suoi clienti al RENTRI, **ma può essere incaricata una persona fisica**, sia interna che esterna all'organizzazione dell'operatore, di **gestire l'accesso al sistema**, compresa la pratica di iscrizione.

Il primo accesso e l'accreditamento dell'impresa devono essere effettuati, infatti, dal rappresentante dell'operatore.

In ogni caso, la **responsabilità delle informazioni** rimane sempre in capo ai Produttori Iniziali di rifiuti.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**